

Martedì 3 aprile 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(2000) 189 – C5-0244/2000 – 2000/0077(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 189) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0244/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0095/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 134.

5. Determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA *I**

A5-0101/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA (COM(2000) 583 – C5-0469/2000 – 2000/0241(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)

(4bis) L'utilizzazione dei dati basati sul nuovo sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA non incide né sul livello delle risorse proprie, né sulla ripartizione dei contributi tra gli Stati membri;

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 266.